



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

**ACCORDO DI RETE DI SCOPO DELLE SCUOLE MULTICULTURALI DELLA REGIONE
ABRUZZO**

TRA

Le istituzioni scolastiche aderenti

- VISTO** l'art. 7, c. 2, del D.P.R. 275/99, che consente espressamente la stipula di accordi di rete fra Istituzioni scolastiche aventi come oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l'istituzione di laboratori finalizzati, tra l'altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione in servizio del personale scolastico, all'orientamento scolastico e professionale;
- VISTA** la legge n. 241/90, che agli artt. 14 e 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO** il D.l. n. 44/2001, che all'art. 33 prevede che il Consiglio d'Istituto delle Istituzioni scolastiche autonome deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi e ss.mm.: DI 129/2018;
- VISTA** la L 107/2015 che, all'art. 1, c. 70, prevede espressamente che gli uffici scolastici regionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale;
- VISTA** la nota prot. 2151 del 07.06.2016, avente ad oggetto la costituzione di reti scolastiche di cui all'art. 1, comma 70 e sgg., dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare le "indicazioni per la formazione delle reti" ad essa allegate;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Costituzione e denominazione della Rete)

È istituita la “Rete delle scuole multiculturali della Regione Abruzzo”.

Art. 2
(Soggetti aderenti)

Alla Rete possono aderire tutte le Istituzioni Scolastiche, di ogni ordine e grado, che operano in contesti ad elevata complessità multiculturale.

L'adesione alla rete avviene su base regionale, attraverso la sottoscrizione di un apposito elenco, depositato presso la scuola capofila e/o c/o gli Ambiti Territoriali Provinciali, da parte del rappresentante legale dell'istituzione scolastica, su conforme delibera del Consiglio di Istituto.

Art. 3
(Finalità)

La rete si pone le seguenti finalità:

- Aumentare le competenze degli insegnanti nella gestione della classe plurilingue e plurilivello e nella didattica multiculturale;
- Promuovere l'integrazione dei servizi in ambito scolastico in collaborazione con le agenzie del territorio:
 - Uffici Immigrazioni – Questura
 - Enti Locali – Biblioteche pubbliche
 - Centro servizi Volontariato Abruzzo – Protezione Civile
 - Organismi di Formazione
 - Agenzie per il lavoro
 - Centri per l'impiego
 - Servizi sociali comunali e Distrettuali



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

- Realizzare attività progettuali i cui destinatari siano alunni/e con cittadinanza noi italiana con vissuto migratorio e/o di Paesi Terzi, frequentanti le Scuole di ogni ordine e grado;
- Sistematizzare le azioni di inclusione degli alunni/e con cittadinanza noi italiana con vissuto migratorio e/o di Paesi Terzi, frequentanti le Scuole di ogni ordine e grado;
- Sviluppare Comunità accoglienti;
- Coinvolgere le comunità locali nel processo di integrazione degli alunni/e Stranieri e delle loro famiglie;
- Rafforzare percorsi di Integrazione Scolastica e di Cittadinanza Positiva nel contesto;
- Migliorare la conoscenza della Lingua Italiana degli studenti non italofoeni e delle loro famiglie.

Art. 4

(Oggetto e attività)

Conformemente agli scopi enunciati, l'attività dei soggetti aderenti avrà per oggetto:

1. Attività di formazione, accompagnamento e supporto al personale docente e non docente delle scuole aderenti sui temi dell'Intercultura e dell'Integrazione;
2. Promozione della cultura interculturale nei territori delle scuole aderenti;
3. Adesione alle proposte progettuali del MIUR inerenti l'Intercultura, le migrazioni, l'inclusione dei soggetti di Paesi Terzi (FAMI e simili);
4. Qualsiasi attività finalizzata al potenziamento della didattica in contesti multiculturali e alla gestione delle problematiche correlate a tali contesti

Art. 5

(Progettazione e gestione delle attività)

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 4, le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione.

A tal fine, l'Ufficio Scolastico Regionale individua l'istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili, che assume la funzione di "Scuola capofila" per la realizzazione del progetto. Ad essa sono affidate tutte le attività istruttorie, negoziali, di gestione, di attuazione tecnico- professionale ed amministrativa per la realizzazione del progetto.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

Il dirigente scolastico pro tempore della scuola capofila ha la rappresentanza legale della rete di scopo e firma le convenzioni e gli accordi con enti pubblici e soggetti privati individuati come partner del progetto.

Art. 6
(Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo)

Al fine della realizzazione delle attività, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo si riuniscono al fine di:

- a) adottare ogni determinazione rientrante nell'autonoma competenza di gestione del dirigente scolastico, che risulti necessaria all'attuazione del progetto di cui all'art. 3;
- b) adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali competenti.

La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica capofila almeno una volta l'anno, all'inizio o al termine dell'anno scolastico.

Alla conferenza partecipa di diritto un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale.

- c) Individuare la cabina di regia che collabori con il DS della scuola capofila nella condivisione delle decisioni e nella diffusione delle azioni intraprese.

Art. 7 (Risorse)

Le risorse a disposizione della Rete sono le seguenti:

- Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Progetto FAMI 21-27 Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2. Migrazione legale e Integrazione – Misura di attuazione 2.d) – Ambito di applicazione 2.h) - Intervento c) Istruzione inclusiva “Interventi di rafforzamento dell'integrazione scolastica di alunni e studenti di Paesi terzi 2023-2026”



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

- Altre eventuali risorse messe a disposizione della rete dall'amministrazione scolastica, da altre amministrazioni o da privati e/o fondazioni per le medesime finalità, anche attraverso la partecipazione a bandi.

Art. 8
(Finanziamento e gestione amministrativo-contabile)

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica capofila acquisirà al proprio bilancio i finanziamenti destinati all'attuazione del progetto, quale entrata finalizzata allo stesso.

L'istituzione scolastica capofila potrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente. La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, parziale e/o finale, in base alle scadenze individuate dal Progetto FAMI 21-27 e/o altri progetti che possono essere utili e/o interessanti per la Rete. La destinazione degli eventuali saldi attivi è determinata dalla conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo. In ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il diritto di accesso ai relativi atti.

Art. 9
(Durata dell'accordo e modifiche allo stesso)

Il presente accordo ha validità triennale; decorso il primo triennio, esso può essere prorogato di anno in anno o rinnovato per un ulteriore triennio. È escluso il tacito rinnovo.

Art. 10
(Norme finali e transitorie)

Il presente accordo viene redatto in duplice copia originale e conservato rispettivamente presso la Scuola capofila, che provvederà a rilasciarne copia agli altri soggetti aderenti, e inviato all'USR di riferimento oltre che all'Ufficio IV della Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione; le scuole possono sottoscriverlo in qualsiasi momento nel periodo di validità dello stesso e l'adesione così manifestata ha validità immediata.

Copia in formato elettronico dell'accordo sarà altresì pubblicata, e costantemente aggiornata, sul portale appositamente creato per le azioni relative al progetto FAMI 21-27



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

Art. 11
(Norma di rinvio)

Gli allegati 1, 2, 3 e 4, contenenti l'elenco scuole, suddiviso per provincia, che sottoscrivono il presente accordo di rete di scopo, sono parte integrante dell'accordo stesso.